



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 190 del 13/12/2022

Esercizio finanziario 2022

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4” con SINTESI S.p.A. (CIG. 6522411FD0) e affidamento dei servizi a canone ed extra canone inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per mesi 36 – CIG derivato n. Z31316DA6F. Medico Competente per il Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori per il personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Revoca del medico competente e designazione nuovo .

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni d’istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”;

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225/2020, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa” del 10/11/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29.01.2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa” come modificato ed integrato dal regolamento di organizzazione approvato dal PCdS in data 22/12/2020;

VISTO il DSG n. 89 del 21/05/2021 con cui si è proceduto all'Aggiudicazione definitiva mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4" con SINTESI S.p.A. (CIG. 6522411FD0) e all'affidamento dei servizi a canone ed extra canone inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per mesi 36, che qui si intende integralmente richiamato;

CONSIDERATO che tra i servizi a canone affidati rientra quello relativo alla gestione della sorveglianza sanitaria sia per il personale amministrativo che di magistratura;

VISTO l'art. 18 comma 1 lett. A) del D.lgs 81/2008 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori;

RICHIAMATA la Delibera n. 100 del 20 dicembre 2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che individua, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008, con decorrenza 1 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale quale Datore di Lavoro per il personale di magistratura, con possibilità di delega dei relativi compiti e poteri al Segretario Generale;

VISTO il Decreto n. 5 del 22 febbraio 2022 con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, in attuazione della suddetta Delibera, delega il Segretario Generale all'esercizio dei compiti e poteri propri del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza;

VISTO il Decreto n. 97 del 3 giugno 2021 con il quale si nominava il Dott. ██████████ ██████████ individuato dalla predetta Società SINTESI S.p.A, quale Medico Competente e titolare del servizio di sorveglianza sanitaria del personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

PRESO ATTO della nota in data 24 novembre 2022, assunta al protocollo n. 3303, del RLS del TAR Piemonte, con la quale si segnalavano generalizzate criticità emerse nel corso delle visite mediche di idoneità effettuate in data 23 novembre 2022, in particolare circa la mancata esecuzione, contestualmente alla visita medica generale, dell'esame *ergovision* su lavoratori individuati quali videoterminalisti e/o autisti, esposti quindi a rischi per l'apparato visivo, con conseguente necessità di dover effettuare il predetto esame in altra data a cura di tecnico specializzato;

RITENUTO, di conseguenza, essere venuto meno il rapporto fiduciario dell'Amministrazione con il predetto Medico;

VISTA la nota prot. 3306 in data 24 novembre 2022, con la quale si segnalavano alla Società SINTESI S.p.A. le criticità evidenziate del RLS e si chiedeva la sostituzione del

Medico nominato con altro professionista;

VISTA la nota in data 2 dicembre 2022 prot. n. 3393 con la quale, per le vie brevi, la Società SINTESI S.p.A. comunicava la disponibilità del Dott. VALIOLLAH ABRI BASTAMI, collaboratore di detta Società, ad essere individuato quale Medico Competente e titolare del servizio di sorveglianza sanitaria del personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e allegava *curriculum vitae* dello stesso;

VISTO l'art. 38 d.lgs. 81/2008 che espressamente prevede i requisiti necessari per svolgere le funzioni di Medico Competente;

VISTI gli art. 39, 40 e 41, del decreto sopra citato, che regolano lo svolgimento dell'attività del Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria;

ESAMINATO il *curriculum vitae* del medico indicato e ritenuto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del più volte citato decreto 81/2008;

EFFETTUATA con nota prot. 3396 del 5 dicembre 2022, la consultazione preventiva del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 81/2008;

VISTA la presa d'atto e l'assenza di controdeduzioni da parte del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza nel termine indicato nella predetta nota, assunta al prot. n. 3414 del 5 dicembre 2022;

VISTA la comunicazione alla Società Sintesi prot. 3425 del 7 dicembre 2022 con la quale si accettava la candidatura del Dott. VALIOLLAH ABRI BASTAMI quale Medico Competente e si richiedevano le contestuali dimissioni del dott. [REDACTED]
[REDACTED] E;

DATO ATTO che per quanto riguarda la normativa sulla Privacy, il medico competente è stato individuato, dal Garante della Privacy, quale autonomo titolare del trattamento dei dati, giusto parere 9593 del 19/3/2019, per cui non necessita all'uopo la nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016 e che di conseguenza le cartelle sanitarie e di rischio saranno conservate presso lo studio del medico stesso, e sotto la sua esclusiva responsabilità, conservandosi presso gli uffici dell'Amministrazione le sole copie dei giudizi di idoneità;

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

PRECISATO che le spese per l'aggiudicazione del servizio, come già previsto nel

predetto DSG n. 89/2021, saranno imputate al capitolo di spesa n. 2298 “Spese in materie di sicurezza e prevenzione”, piano di gestione n. 17 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità di assicurare al personale dipendente del T.A.R. Piemonte, incluso il personale di magistratura ai sensi della delega di cui al Decreto del Presidente del TAR Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2022, la sorveglianza sanitaria mediante affidamento all’esterno del servizio;

DI REVOCARE, a seguito del venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione per le ragioni sopra riportate, l’incarico di Medico Competente conferito al dott. [REDACTED] con Decreto n. 97 del 3 giugno 2021, con effetto dal 1 gennaio 2023;

DI NOMINARE, quale Medico Competente per il Tar Piemonte, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e per tutta la durata del contratto di servizio con la Società Sintesi S.p.A, sino alla sua scadenza naturale in data 30 maggio 2024, il dott. VALIOLLAH ABRI BASTAMI, con studio in Torino, corso Ferrucci n. 89, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 81/2008 ed esente dai motivi di incompatibilità previsti dallo stesso decreto, con funzioni di Responsabile della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, incluso il personale di magistratura, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del sopra citato decreto, con i compiti sotto indicati:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire presso il suo studio e sotto la sua esclusiva responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- fornire a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o stabilire una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi, e comunicarla al datore di lavoro;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche.
- assicurare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne

faccia richiesta e la stessa sia dal Medico Competente ritenuta correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza comprende le visite indicate al comma 2 del suddetto articolo ed è altresì finalizzata, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro (nel caso di assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi) e per quelle svolte in occasione del cambio della mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- allegare gli esiti delle visite mediche alla cartella sanitaria e di rischio,
- esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità; d) inidoneità permanente.
- informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra elencati.

DI IMPEGNARSI, quale Datore di Lavoro, in base al comma 2 del suddetto articolo 18, a fornire informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

DI COMUNICARE i contenuti del presente atto al Dott. [REDACTED] ai fini della cessazione della presa d'atto dell'incarico e della consegna all'Amministrazione della documentazione clinica del personale in suo possesso;

DI COMUNICARE i contenuti del presente atto al Dott. VALIOLLAH ABRI BASTAMI, nominato Medico Competente della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, incluso il personale di magistratura, di questa Amministrazione, mediante sottoscrizione per accettazione, del presente provvedimento, che terrà a tutti gli effetti di legge luogo di contratto ai sensi dell'art. 1326 del codice civile;

DI DARE ATTO che il Dott. VALIOLLAH ABRI BASTAMI, in qualità di Medico Competente, è autonomo titolare del trattamento dei dati personali come da parere del Garante della Privacy prot. n. 9593 del 19/03/2019 e che le cartelle sanitarie e di rischio relative ad ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria saranno conservate presso

lo studio dello stesso, conservandosi presso il T.A.R. Piemonte i soli giudizi di idoneità;

DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera D) del decreto legislativo n. 81/2008, i contenuti del presente provvedimento a tutto il personale, incluso quello di magistratura;

DI DARE ATTO che le spese per l'aggiudicazione del servizio, come già previsto nel predetto DSG n. 89/2021, saranno imputate al capitolo di spesa n. 2298 "Spese in materia di sicurezza e prevenzione", piano di gestione n. 17 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo oscuramento dei dati sensibili;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA